

Capo II

Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Art. 84

Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato

(in vigore dall'entrata in vigore del titolo 10-X)

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3,

(Nota ASMU ITALIA

Modifica

oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2 e 3,

Con

oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4,

le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego

di mezzi organizzati professionalmente

per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a) **attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;**
- b) **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;**
- c) **attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.**

(Nota ASMU ITALIA

eliminare a carattere occasionale

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società'.

(Nota. Art. 104 comma 1 in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X solo per ONLUS-APS-ODV)